

la strada  der weg

LO STATUTO

Associazione “*La Strada - Der Weg* ONLUS”

Associazione **"La Strada - Der Weg ONLUS"**
Via Visitazione 42 - 39100 Bolzano
P.IVA: 00836620211

tel. 0471 - 203111
Fax 0471 - 201585

info@lastrada-derweg.org
www.lastrada-derweg.org

Se vuole donare il Suo 5 per mille
all'Associazione "La Strada - Der Weg ONLUS":
cod.fisc. 80020390219

Se vuole sostenerci con le Sue offerte:
IBAN IT29 R060 4511 6080 0000 0139 000

Realizzazione grafica:
Centro Studi "G. Antonin" dell'associazione "La Strada - Der Weg ONLUS"

tipografia: Flyeralarm srl - Bolzano - Italy
gennaio 2012
editore: Associazione "La Strada - Der Weg ONLUS"

lastrada  derweg



Penso sia un dovere ricco di riconoscenza, ma anche delicato e necessario, fare memoria degli inizi dell'Associazione, cioè dal suo atto costitutivo, per farne dono a chi avrà piacere di leggere e conoscerne la sua lunga storia.

L'Associazione nasce il 14 giugno 1978 alle ore 19. Davanti al notaio dott. Aldo Pantozzi in via Alto Adige n. 13 si presentano i seguenti signori:

1. Don Silvio Bortolamedi, direttore della sezione di lingua italiana della Caritas Diocesi di Bolzano - Bressanone;
2. Alois Müller, direttore della sezione di lingua tedesca della Caritas;
3. Don Giancarlo Bertagnolli;
4. Giovanni Salghetti Drioli, impiegato;
5. Walter Hörwarter, impiegato;
6. Josef Göller, agente assicuratore;
7. Paolo Spolaore, impiegato;
8. Vittorio Pasqualini, consulente aziendale;
9. Fiorello Zorzi, preside scuola ITI/IPIA Bolzano;
10. Vittorio Carion, impiegato;
11. Stefano Paltrinieri, studente;
12. Giuliano Gobbetti, insegnante;
13. Franca Carriglio, insegnante;
14. p. Markus Ferdigg, padre francescano;
15. Josef Aschbacher, responsabile di comunità;
16. Johann Lanz, assistente sociale;
17. Elisabeth Mair, impiegata;
18. p. Peter Brugger, padre cappuccino.

“Questi soci dichiarano - scrive il notaio Pantozzi- di voler costituire un'associazione denominata “La Strada – Der Weg” con sede in Bolzano. I seguenti soci dichiarano di nominare quali membri del primo Consiglio di Amministrazione i signori Vittorio

Pasqualini, Johann Lanz, Silvio Bortolamedi, Paolo Spolaore, Giuliano Gobetti, Alois Müller, Markus Ferdigg, Walter Hörwarter, Josef Göller e Peter Brugger i quali, essendo presenti, dichiarano di accettare la carica, e, riuniti in consiglio eleggono, il primo presidente nella persona del signor Vittorio Pasqualini e del suo vice Johann Lanz.

Questi soci, riuniti in assemblea, sempre nello studio del notaio, dichiarano di nominare il primo Collegio dei Revisori nelle persone dei signori Giovanni Salghetti Drioli, Vittorio Carion e Josef Aschbacher, i quali dichiarano di accettare la carica.

L'Associazione sarà retta dalle norme del presente atto costitutivo e da quelle contenute nello Statuto che, da me notaio, letto nel testo italiano e tedesco, viene dai presenti affrontato nei suoi 17 articoli e nel suo complesso quindi dai medesimi sottoscritto unitamente a me notaio."

Tale Statuto verrà poi ripreso e ritoccato il 19.12.2003 sotto la presidenza della dott.sa Burgi Volgger e del suo Consiglio di Amministrazione con la presenza del notaio dott. Giancarlo Giatti. Una terza verifica più radicale dello Statuto si è resa necessaria il 5 maggio 2011, promossa dal presidente dott. Paolo Spolaore e approvata dall'Assemblea dei soci alla presenza del notaio dott. Luca Tomasi.

Spero che lo Spirito Santo guidi ed accompagni il cammino dell'Associazione, le doni sapienza e coraggio per affrontare e superare ostacoli e difficoltà, perché sia una presenza concreta di speranza per il territorio, sia testimonianza di solidarietà e di condivisione per quanti la incontrano ogni giorno.

Un sentito grazie a tutti!

Don Giancarlo Bertagnoli

fondatore e assistente spirituale
dell'associazione "La Strada - Der Weg ONLUS"

LO STATUTO

Denominazione - sede - scopo

Art.1

E' costituita l'Associazione "La Strada - Der Weg ONLUS" con sede legale in Bolzano.

Art.2

L'Associazione, che si ispira a valori cristiani, intende svolgere attività rivolta a bambini, giovani, adulti ed anziani nei seguenti settori:

1. assistenza sociale e socio - sanitaria
2. formazione, ricerca, ricerca scientifica, consulenza, sensibilizzazione e
3. promozione dell'agio

Il tutto mediante:

- a) attuazione di servizi di prevenzione, assistenza, cura e riabilitazione delle forme di disagio sociale e dipendenza;
- b) la ricerca, lo studio, la formazione, anche nel campo della devianza sociale, del disadattamento, dell'educazione e della rieducazione e del reinserimento;
- c) la gestione di comunità, strutture, alloggi, ostelli, laboratori protetti e qualsiasi altra iniziativa idonea al raggiungimento delle finalità dell'Associazione stessa;
- d) il favorire la ripresa degli studi o la formazione professionale di persone in condizione di disagio;
- e) l'assistenza morale e materiale delle persone che si trovano in stato di bisogno;
- f) la formazione spirituale, umana e culturale;
- g) la promozione e gestione di attività culturali, ricreative, ambientali e sportive;
- h) l'opera di sensibilizzazione della collettività, delle istituzioni e degli enti pubblici e privati sui problemi del disagio;
- i) Interventi per e con la famiglia e di sviluppo del territorio, anche per conciliare meglio i tempi lavoro - famiglia, anche attraverso servizi alla prima infanzia.

l) anche attraverso interventi nell'ambito di: immigrazione, assistenza alle donne, pari opportunità, tratta, interculturalità, cultura, sport, lavoro ed imprese, disagio psichiatrico, reinserimento socio-lavorativo, tempo libero, ambiente, scuola, diritto allo studio, formazione, salute, carcere, sicurezza.

Infine essa attua e gestisce i servizi necessari al perseguimento degli scopi sociali, anche in collaborazione con altre istituzioni pubbliche o private, stipulando all'uopo apposite convenzioni, e pone in essere ogni ulteriore iniziativa o intervento al fine del raggiungimento degli scopi sociali

Art. 3

L'Associazione, per la sua attività istituzionale non persegue scopi di lucro ed è tenuta espressamente ad osservare:

- a) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- b) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate nell'articolo 2 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- c) il divieto di distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- d) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse;
- e) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- f) l'obbligo di redigere bilancio o rendiconto annuale;
- g) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesi-



mo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;

h) l'uso della denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

Patrimonio - esercizio finanziario

Art. 4

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) tutti i beni mobili e immobili, che diverranno di proprietà dell'Associazione, anche per erogazioni, donazioni o lasciti;
- b) eventuali fondi di riserva.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote sociali;
- b) sovvenzioni, contributi, sussidi, rette, premi di enti o privati;
- c) ogni altra entrata che concorra ad aumentare l'attivo sociale.

Art. 5

L'esercizio finanziario è annuale ed ha inizio con il 1 gennaio e termina con il 31 dicembre.


Il Consiglio di Amministrazione predispone annualmente un conto consuntivo da sottoporre all'Assemblea.

Soci

Art. 6

Hanno la qualità di soci le persone ed enti la cui domanda di ammissione sia accettata dal Consiglio di Amministrazione e che versino all'atto di ammissione la quota di associazione, che verrà annualmente stabilita dal Consiglio stesso.

I soci che non presentino per iscritto le loro dimissioni entro il



31 ottobre di ogni anno sono considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Art. 7

La qualità di socio si perde nei seguenti casi:

- a) su inappellabile decisione del Consiglio di Amministrazione, per indegnità o per il mancato pagamento delle quote sociali per due anni consecutivi;
- b) per recesso

Organi dell'associazione

Art. 8

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) il Collegio dei Revisori.

Art. 9

L'Assemblea è composta da tutti i soci e viene convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una settimana prima dell'adunanza con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita.

L'Assemblea deve convocarsi in seduta ordinaria almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ed in seduta straordinaria ogni qualvolta la convochi il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero venga fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei soci o dalla maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal Collegio dei revisori dei conti.

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci e, anche nello stesso giorno, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; quelle di cui al punto c) dell'articolo successivo con la maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti.

Non esiste la possibilità per i soci, di farsi rappresentare tramite delega.

Art. 10

L'Assemblea delibera:


- a) gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti;
- c) le modifiche dello statuto;
- d) quant'altro a lei demandato per legge o statuto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente.

Il verbale delle riunioni è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 11

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette a tredici membri, eletti dall'Assemblea dei soci, che ne determina il numero, per la durata di tre anni. In seno al Consiglio deve essere assicurata la rappresentanza almeno dei due gruppi linguistici più consistenti. In caso di dimissioni o impedimento permanente di un membro, il Consiglio alla prima riunione successiva, provvede alla sua sostituzione con un membro del medesimo gruppo linguistico, chiedendone la convalida alla prima riunione dell'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno un Presidente ed un Vice Presidente



appartenenti ai gruppi linguistici italiano e tedesco, che possono alternarsi nell'incarico su conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Fanno parte del Consiglio con diritto di voto consultivo i rappresentanti della Caritas diocesana, sezione di lingua italiana e sezione di lingua tedesca.

Fanno parte del Consiglio di Amministrazione altri membri, eventualmente nominati dall'Ente pubblico in forza di convenzione stipulata con l'Associazione.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente o il Vice Presidente lo ritengano necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre membri e viene convocato con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione, da inviarsi ai consiglieri almeno una settimana prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. In particolari casi di urgenza il termine di convocazione può essere ridotto a tre giorni liberi prima dell'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri; esse vengono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il verbale delle riunioni è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12

Il Consiglio di Amministrazione:

- a) esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) provvede all'amministrazione e alla gestione dell'Associazione e relativi servizi;
- c) assume e licenzia personale;
- d) ammette volontari, anche in servizio civile;
- e) autorizza il Presidente o altro Consigliere all'uopo designato, ad assumere, in nome e per conto dell'Associazione, impegni finanziari con istituti di credito, enti e privati;
- f) ha facoltà di nominare un Comitato esecutivo, cui può delegare in tutto o in parte le proprie funzioni;

g) invita periodicamente i responsabili dei vari servizi dell'Associazione a dare relazione scritta dell'attività svolta, al fine, fra il resto, di trarre suggerimenti per il collegamento fra i servizi stessi e fra i servizi e l'Associazione.

Art. 13

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio; cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi urgenti può esercitare le funzioni del Consiglio, salvo poi la ratifica del suo operato alla prima riunione successiva; stipula convenzioni con gli organismi che affidano all'Associazione la gestione di attività ed iniziative relative ai suoi fini istituzionali, nonché ogni altro atto necessario al perseguimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 14

L'Associazione si avvale dell'opera di un assistente ecclesiastico, nominato dal Vescovo della Diocesi di Bolzano - Bressanone, cui spetta l'assistenza morale e spirituale dei ragazzi e dei giovani assistiti. L'Assistente è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo, se costituito.



Art. 15

La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori.

Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, conformemente al disposto dell'art. 2397 del Codice Civile.

I Revisori, compreso il Presidente, sono nominati dall'assemblea dei soci. Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Revisori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I Revisori sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di Revisore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ.

I Revisori possono essere revocati solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea dei soci. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Revisore, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi Revisori restano in carica fino alla prossima assemblea che deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e dei Revisori supplenti necessari per l'integrazione del collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta fino alla delibera di integrazione dal sindaco più anziano.

Il Collegio dei Revisori ha i poteri di cui all'art. 2403/bis del Codice Civile.

I Revisori devono assistere alle assemblee dei soci e alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Scioglimento dell'associazione

Art. 16

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, con la maggioranza dei due terzi dei voti, dall'Assemblea, la quale provvede alla nomina di un liquidatore.

Art. 17

Per quanto non previsto dal presente statuto, si rimanda alle norme contenute nel codice civile nel titolo II del libro I.



la strada  **der weg**

dal 1978
al servizio
della Persona